



Alma Mater Studiorum
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA E
L'UNIVERSITA' DI SAN PIETROBURGO

L'Università degli Studi di Bologna, rappresentata dal suo Rettore e l'Università statale di San Pietroburgo, rappresentata dal suo Rettore, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Il presente documento presentato dall'Università di S. Pietroburgo e dall'Università di Bologna propone la cooperazione nel campo dell'insegnamento superiore e della ricerca nel reciproco interesse, estendendolo anche in campo artistico e culturale.

ARTICOLO 2

La cooperazione fra le due Università potrà comprendere:

- a) la realizzazione di progetti comuni di reciproco interesse, secondo un protocollo da definire, su base triennale;
- b) lo scambio di ricercatori e professori universitari per realizzare ricerche, consultazioni e favorire la formazione di personale scientifico;
- c) l'organizzazione di seminari, simposi e colloqui su temi di comune interesse;
- d) lo scambio di studenti.

ARTICOLO 3 - Scambio di docenti

L'Università inviante, o il viaggiatore stesso, o una terza parte, pagherà le spese di viaggio andata e ritorno Bologna-San Pietroburgo dei partecipanti allo scambio. Le spese relative al vitto ed all'alloggio saranno a carico dell'Università ospitante o della sua Facoltà/Dipartimento corrispondente.

ARTICOLO 4 - Scambio di studenti

Le Università sono favorevoli a che lo scambio avvenga anche fra studenti. Ogni sede potrà assegnare un contributo alle spese di viaggio degli studenti fino a quando non sarà attivata la mobilità studentesca nell'ambito del programma TEMPUS/TACIS. L'Università ospitante garantirà l'esenzione dalle tasse universitarie agli studenti partecipanti allo scambio.

ARTICOLO 5

L'Università ospitante assicurerà i docenti scambisti mediante accensione di apposita polizza per l'assistenza sanitaria, in caso di malattia o infortunio, ad eccezione delle malattie croniche e delle protesi.

ARTICOLO 6

Ogni Università nominerà un proprio referente responsabile della cooperazione.

ARTICOLO 7


La risoluzione di eventuali controversie inerenti all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione, sara' devoluta ad un Collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna Universita' ed uno scelto di comune accordo.

ARTICOLO 8

La presente convenzione ha durata annuale, tacitamente prorogabile di anno in anno, salvo parere contrario espresso dai contraenti almeno sei mesi prima della scadenza.

..... 1-XII-1997

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

..... 

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DI SAN PIETROBURGO

..... 